

(N. 2348-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 7 febbraio 1958*

*modificato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 6 marzo 1958 (V. Stampato n. 3550)*

d'iniziativa dei senatori **TIRABASSI, DE LUCA ANGELO e ZUGARO DE MATTEIS**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L' 11 MARZO 1958

Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*Articolo unico.*

L'articolo 3, comma III, b), della legge 12 agosto 1957, n. 799, dal titolo « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocamento nei ruoli ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori » risulta così modificato:

..... « b) abbiano conseguito almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6/10 per ciascuna di esse, in un concorso-esame di Stato oppure in esame di

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.*

*Identico.*

..... « b) abbiano conseguito almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6/10 per ciascuna di esse, in un concorso-esame di Stato oppure in esame di

## LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato o in concorso a cattedre, o siano in possesso del titolo abilitante con una votazione non inferiore ai 7/10 per quegli insegnamenti per i quali non è stato bandito alcun concorso dal 1945 in poi. Sono inoltre dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma che provengano, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario ».

Stato o in concorso a cattedre, o siano in possesso del titolo abilitante con una votazione non inferiore ai 7/10;

c) i professori di ruolo speciale transitorio i quali abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra, o all'insegnamento del ruolo transitorio ordinario con qualifica non inferiore a « valente » e risultino forniti di un titolo di abilitazione conseguito per esame prima della assunzione in ruolo. Sono inoltre dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma che provengano, a norma dello articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario ».